



Ref. 6909.06 P21.07/11
L'UFFICIALE ROGANTE
(Dr.ssa Anna GIORDANO)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROCIOTONE

L'anno Duemilaundici il giorno 21 del mese di Luglio presso la Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone c/o il Centro Direzionale "Il Granaio"

TRA

Il Direttore Generale Prof. Rocco Antonio Nostro, nato a Gioia Tauro (RC) in data 20.05.1949 e residente in Gioia Tauro alla Via Trento n. 15, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

E

Il Dr. Francesco Paravati, nato a Lecce in data 09.02.1956 e residente in Cosenza alla Via Fagiani n. 4, codice fiscale PRVFNC56B09E506Z

PREMESSO

Che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone è legalmente rappresentata dal Direttore Generale pro tempore, nominato con decreto n. 56 del 08.07.2011 del Presidente della Giunta Regionale (nella qualità di Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria);

Che il Direttore Generale con deliberazione n. 19 del 20.07.2011 ha conferito al Dr. Francesco Paravati l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, ai sensi degli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs n. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, e della vigente normativa regionale;

Che con D.P.C.M. del 19.07.1995 n. 502 e con D.P.C.M. n. 319/2001 è stato emanato il regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il presente contratto di diritto privato, che disciplina il rapporto di lavoro tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ed il Direttore Sanitario

Aziendale, ha validità a decorrere dal 21 Luglio 2011.

Il conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone di cui al presente contratto ha natura esclusivamente fiduciaria.

Articolo 2

La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (tre) decorrenti dalla data del 21 Luglio 2011. Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della Legge Regionale n. 13/2005, la durata massima del presente contratto è limitata al periodo di vigenza del presupposto contratto di diritto privato attualmente in essere tra il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e la Regione Calabria.

Articolo 3

Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente articolo 2, il presente contratto potrà essere risolto, dietro valutazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sia al venir meno del rapporto fiduciario, sia in caso di verifica negativa circa il raggiungimento degli obiettivi strategici correlati al conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario Aziendale, ai sensi del successivo articolo 6.

Articolo 4

Il Dr. Francesco Paravati accetta la nomina a Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, e dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e della vigente normativa nazionale e regionale.

Articolo 5

Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto di diritto privato, intercorrente tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed il Dr. Francesco Paravati, nella sua qualità di Direttore Sanitario della medesima Azienda, è da intendersi a tempo pieno e a carattere esclusivo.

La violazione di tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, senza necessità di preavviso alcuno e senza la costituzione di alcun diritto ulteriore in capo al Direttore Sanitario.

Articolo 6

Il Dr. Francesco Paravati, con la sottoscrizione del presente contratto di diritto privato, si impegna a svolgere in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone le funzioni di Direttore Sanitario di cui al D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla vigente normativa regionale, per tutto il periodo di vigenza dello stesso.

In particolare, il Direttore Sanitario risponde direttamente al Direttore Generale circa il mancato raggiungimento degli obiettivi ad Esso assegnati



e specificamente elencati nell'allegato "A" al presente contratto. La verifica riguardante il *trend* di raggiungimento degli obiettivi assegnati avverrà a cadenza periodica, e sarà di esclusiva ed insindacabile pertinenza del Direttore Generale.

Articolo 7

Il Direttore Sanitario si impegna, altresì, a svolgere correttamente le funzioni attribuite e ad adottare gli atti ad Esso delegati dal Direttore Generale, nell'ambito del rapporto esclusivamente fiduciario che presiede al conferimento del presente incarico. La violazione degli obblighi di correttezza nei confronti del Direttore Generale comporterà l'immediata risoluzione del presente contratto, senza la costituzione di alcun diritto ulteriore in capo al Direttore Sanitario.

Articolo 8

Il Direttore Sanitario, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/1990, è tenuto a mantenere il segreto nei confronti di terzi e dipendenti dell'Azienda, ed è obbligato a non fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni delle quali è venuto a conoscenza in ragione dell'attività d'ufficio, quando da ciò possa derivare danno all'Azienda o ingiusto vantaggio in favore di terzi.

Articolo 9

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 502/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto dalle delibere regionali n. 358/2001 e n. 341/2004 e successive, è corrisposto al Direttore Sanitario un compenso annuo pari ad euro 99.159,72 omni comprensivo, al lordo di oneri e ritenute di legge, che sarà erogato in 12 rate mensili. Tale trattamento economico potrà essere integrato con un'ulteriore quota fino al 20% del compenso annuo, in caso di raggiungimento, da parte del Direttore Generale, degli obiettivi strategici assegnati dalla Regione Calabria.

Spetta, altresì, al Direttore Sanitario il rimborso di spese viaggio, vitto e alloggio documentate, sostenute nello svolgimento dell'attività inerente la funzione, nella misura prevista per i dirigenti apicali delle Amministrazioni statali.

Articolo 10

Il Direttore Sanitario non è vincolato ad orario giornaliero o settimanale di lavoro, con ciò intendendosi che la sua attività potrà essere svolta sia presso la sede dell'Azienda che all'esterno, in relazione alle esigenze operative valutate dal medesimo Direttore o dal Direttore Generale.

Articolo 11

Il rinvio a giudizio del Direttore Sanitario per fatti attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Azienda, non può



costituire motivo di risoluzione del presente contratto. L'Azienda, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal Direttore Sanitario in relazione a procedimenti giudiziari avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi all'espletamento dell'incarico. L'Azienda può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto d'interesse. La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta delle parcelle preventivamente liquidate dai competenti organi professionali. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del Direttore Sanitario.

Articolo 12

In caso di dimissioni anticipate del Direttore Sanitario, è fatto obbligo allo stesso di darne preavviso di 60 giorni al Direttore Generale a mezzo lettera raccomandata. In caso di assenza dal servizio per cause di salute o per altri impedimenti che si protragga per oltre sei mesi, il Direttore Generale può procedere alla revoca dell'incarico del Direttore Sanitario, con automatica risoluzione del presente contratto.

Articolo 13

Il presente contratto di diritto privato sarà automaticamente risolto, *ope legis*, all'atto della eventuale formalizzazione, da parte dell'Amministrazione Regionale, del provvedimento di nomina di nuovo Legale Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone. Senza necessità di preavviso alcuno e senza costituzione di alcun diritto ulteriore in capo al Direttore Sanitario.

Articolo 14

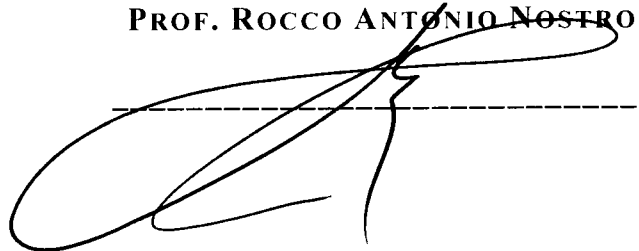
Per quanto non previsto dagli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.C.M. 502/1995, dal D.P.C.M. 319/2001, dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dal presente contratto di diritto privato, si applicano le norme del titolo III del libro V del Codice Civile.

Letto, firmato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
DR. FRANCESCO PARAVATI



IL DIRETTORE GENERALE
PROF. ROCCO ANTONIO NOSTRO





DELIBERA N. 19 DEL 20.07.2011 - NOMINA DIRETTORE SANITARIO

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1: Garanzia della piena collaborazione con il Direttore Generale per il perseguimento e raggiungimento degli obiettivi di natura prettamente sanitaria posti in capo allo stesso;

OBIETTIVO N. 2: attivazione di tutte le possibili azioni finalizzate al mantenimento/ raggiungimento dell'equilibrio economico - finanziario dell'Azienda, sulla scorta degli input forniti sia da parte degli organi regionali che direzionali;

OBIETTIVO N. 3:, sviluppo dei requisiti di accoglienza e di sicurezza nelle strutture sanitarie dell'Azienda;

OBIETTIVO N. 4: ottimizzazione dell'attività dei distretti sanitari;

OBIETTIVO N. 5: sostegno agli operatori impegnati nelle diverse azioni di razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica;

OBIETTIVO N. 6: attiva partecipazione al processo di valorizzazione della comunicazione istituzionale volta al miglioramento dei rapporti con l'utenza;

OBIETTIVO N. 7: coinvolgimento attivo nella predisposizione dei piani formativi correlati al raggiungimento degli obiettivi aziendali;

OBIETTIVO N. 8: sviluppo di un progetto assistenziale volto al miglioramento delle intensità di cure;

OBIETTIVO N. 9: implementazione di un programma finalizzato alla riduzione del tasso di ospedalizzazione e promozione del Day Hospital e del Day Surgery;



OBIETTIVO N. 10: adeguamento delle prestazioni ai livelli essenziali di assistenza attraverso monitoraggio e controllo dell'inappropriatezza della domanda di prestazioni di ricovero e della domanda di prestazioni specialistiche, anche mediante il coinvolgimento dei Reparti ospedalieri (scheda di budget) e dei Medici di Medicina Generale – Pediatri di Libera Scelta (incontri periodici).

